

**Statuto**  
**DI “ENERGY FINANCE ITALIA APS”**  
**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**  
**ED ENTE DEL TERZO SETTORE**

**Art. 1 - Denominazione**

È costituito l'Ente del Terzo Settore (ETS) denominato "Energy Finance Italia APS", Associazione di Promozione Sociale.

**Art. 2 - Sede**

L'Associazione ha sede nel comune di Brescia.

L'eventuale variazione della sede e della denominazione potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci e non richiederà formale variazione del presente Statuto. È possibile istituire sezioni distaccate o sedi secondarie, previa apposita delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

**Art. 3 - Autonomia**

L'Associazione è apartitica e aconfessionale e opera in assoluta e piena autonomia e indipendenza rispetto a qualsiasi ente, associazione, istituzione pubblica o privata.

**Art. 4 - Oggetto e finalità dell'Associazione**

L'Associazione viene costituita ai seguenti fini.

- A) Promuovere la diffusione della cultura e dell'educazione economica e finanziaria, con particolare riferimento alle tematiche dell'energia e delle discipline scientifiche connesse.
- B) Sostenere la ricerca scientifica nelle suddette tematiche.

- C) Stabilire legami con associazioni similari o gruppi di ricerca esteri e nazionali.
- D) Organizzare e gestire attività culturali, di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura sui temi di cui alla lettera A).
- E) Far conoscere in Italia ed all'estero i risultati conseguiti dai ricercatori italiani.
- F) Favorire il coordinamento dei programmi di studi e ricerche nei campi di cui alla lettera A), sollecitando il necessario appoggio dagli enti a ciò preposti.
- G) Promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, le pari opportunità e le iniziative di aiuto reciproco.

L'Associazione, pur non avendo fini di lucro, potrà svolgere una attività commerciale, anche eventualmente offrendo servizi a non soci, purché strumentale al raggiungimento degli scopi sociali. In tal caso, gli eventuali avanzi, al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno investiti nell'Associazione al fine di migliorare l'efficienza e la qualità dello svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione stessa. Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità dei soci. È esclusa qualsiasi finalità partitica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica dei soci.

L'Associazione può svolgere le attività di cui sopra anche in favore dei familiari dei soci.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche dei propri soci, qualora sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al presente articolo e per il perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento dei volontari o al cinque per cento dei soci.

#### **Art. 5 - Attività**

L'Associazione, per raggiungere le finalità di cui all'articolo precedente, opera attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, iniziative di informazione e formazione, attività di educazione

formale, informale e non formale, promozione di iniziative ed attività nei diversi settori economici, che si sviluppano con le seguenti attività:

1. Organizzare riunioni, seminari, dibattiti e convegni; redigere e diffondere studi tramite pubblicazioni e ogni altro mezzo di comunicazione; promuovere rapporti in Italia ed all'estero con enti e associazioni, cooperative e movimenti organizzati.
2. Promuovere e gestire attività di formazione non formale presso le proprie sedi e/o presso altri luoghi idonei, rivolte a scuole di ogni ordine e grado e università e agli adulti, nell'ottica del diritto/dovere del cittadino all'apprendere per tutto l'arco della vita, sui temi e le metodologie che fanno riferimento all'economia e alla finanza relative all'energia, alla cittadinanza attiva e alla formazione per lo sviluppo sostenibile.
3. Promuovere la conoscenza in ordine ai diritti di consumatori e utenti, anche mediante forme di assistenza diretta ai consumatori ed utenti medesimi.
4. Assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento della propria finalità.

Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità dei soci.

#### **Art. 6 - Soci**

L'Associazione deve essere costituita da un numero minimo di sette persone fisiche.

Su domanda, sono ammessi come soci i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori, i titolari di assegni di ricerca, i dottori e i dottorandi di ricerca, nelle discipline attinenti lo scopo dell'Associazione, in università italiane o estere. La domanda è soggetta a verifica da parte del Consiglio Direttivo, al cui esito positivo l'ammissione è condizionata. Possono presentare domanda, corredata da un curriculum dell'interessato, anche coloro che, pur non compresi nelle precedenti categorie, svolgono documentata attività di ricerca nelle suddette discipline.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto specificandone i motivi. L'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni all'Assemblea dei soci, la quale si pronuncerà in modo definitivo nella sua prima convocazione.

#### **Art. 7 - Diritti e doveri dei soci**

Tutti i soci hanno uguali diritti:

- a) il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni attuate dall'Associazione;
- b) il diritto di partecipare alle assemblee con diritto di voto e di essere eletti alle cariche sociali;
- c) il diritto di recedere dall'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Ciascun socio può esprimere un solo voto. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno diritto di essere rappresentati da un altro socio, mediante delega scritta; ciascun socio non può essere delegato da più di due soci.

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso, tramite presentazione di dimissioni scritte;
- c) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- d) per espulsione.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza. Perdono la qualità di socio per espulsione qualora il comportamento del socio sia in contrasto con i principi e le finalità dell'Associazione, delle norme statutarie e delle delibere dell'Assemblea dei soci, o ne danneggino gravemente l'immagine e gli obiettivi.

Il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea dei soci. I soci espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

È inoltre stabilita l'incompatibilità tra cariche esecutive territoriali dell'Associazione e cariche amministrative esecutive di amministrazioni locali ed enti di gestione territoriale.

#### **Art. 8 - Organi associativi**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il vice Presidente;
- e) l'Organo di controllo;
- f) l'Organo di Revisione Legale dei Conti (o il Revisore Unico).

Le cariche ricoperte nell'Associazione sono svolte a titolo gratuito e non possono dare diritto ad alcun compenso.

#### **Art. 9 - Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano, è composta da tutti i soci, è presieduta dal Presidente in carica.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria viene convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 dei soci o dalla maggioranza dei Consiglieri.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione.

Le Assemblee sono convocate mediante affissione presso la sede legale e comunicazioni scritte spedite per via postale o via e-mail almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. A ciascun socio, può essere conferito un massimo di due deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico-finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto. Per le votazioni e l'elezione delle cariche sociali, si procede mediante il voto palese. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Le delibere assembleari rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) discute ed approva il rendiconto economico-finanziario e il bilancio preventivo;
- b) definisce il programma generale annuale di attività;
- c) elegge, tra i soci, e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente e il vice Presidente. La revoca deve essere richiesta da almeno 1/3 dei soci e votata in Assemblea a maggioranza dei presenti;
- d) elegge e revoca quando previsto dall'Organo di controllo e dall'Organo di Revisione Legale dei Conti (o dal Revisore Unico);
- e) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- f) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali;
- g) decide sull'espulsione dei soci ai sensi dell'art.7;
- h) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- i) delibera su tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fideiussioni, leasing e affidamenti bancari.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla

devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

#### **Art. 10 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 11 Consiglieri, nominati dall'Assemblea, dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dalla maggioranza dei Revisori dei Conti. La convocazione è fatta mediante strumenti telematici.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno.

È ammessa la possibilità di partecipare alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione dei documenti, nonché di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Anche i soci possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono palesi e prese a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. In tal caso, il Presidente può anche rinviare la deliberazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- a) elegge e revoca, tra i propri componenti, il Segretario e il Tesoriere;
- b) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- c) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- d) predisporre all'Assemblea il programma annuale di attività;
- e) presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione sulla gestione, il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo;
- f) conferisce procure generali e speciali;
- g) instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- h) propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- i) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- j) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- k) delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- l) determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- m) delibera sull'apertura di conti correnti sia bancari che postali.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, il Presidente, entro 30 giorni, indice l'Assemblea dei soci per le elezioni suppletive dei consiglieri da sostituire.

#### **Art. 11 - Presidente**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica 3 anni ed è eletto tra i soci.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura, a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni sono esercitate dal vice Presidente eletto dal Consiglio Direttivo. In casi di oggettiva necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali

provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. Può movimentare conti correnti sia bancari che postali. Su delibera del Consiglio Direttivo, può aprire conti correnti bancari e postali e, con delibera dell'Assemblea dei soci, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fideiussioni, leasing e affidamenti bancari.

#### **Art. 12 - Vice Presidente**

Il vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

#### **Art. 13 - Segretario**

Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Segretario. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea e li trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

#### **Art. 14 - Tesoriere**

Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Tesoriere. Il Tesoriere avrà il compito di predisporre il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo, da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere avrà, inoltre, il compito della gestione dell'amministrazione finanziaria dell'Associazione.

#### **Art. 15 - Organo di controllo**

L'Assemblea dei soci, qualora l'Associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 117 del 2017, nomina un Organo di controllo contabile, monocratico o collegiale; qualora essa deliberi di dotarsi di un organo monocratico, deve essere eletto un componente effettivo ed uno supplente. Entrambi devono essere iscritti nell'apposito registro dei revisori legali e possono essere sia soci che non soci. Qualora l'Assemblea si doti di un organo collegiale, lo stesso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che possono essere sia

soci che non soci, di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere iscritti nell'apposito registro dei revisori legali. I restanti componenti devono essere iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia.

In entrambi i casi, organo monocratico o collegiale, si applica l'art. 2399 c.c. in materia di cause di ineleggibilità e di decadenza. L'Organo di controllo dura in carica per 4 esercizi e può essere rieletto.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle specifiche disposizioni di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 16 - Organo di Revisione Legale dei Conti**

L'Assemblea dei soci, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 117 del 2017, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; il revisore legale può coincidere con l'Organo di controllo, qualora almeno un componente effettivo dell'Organo di controllo sia anche iscritto nell'apposito registro dei revisori legali. L'Organo di Revisione Legale dei Conti dura in carica 4 esercizi e può essere rieletto. L'Organo di Revisione Legale dei Conti ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativa/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. L'Organo di Revisione Legale dei Conti ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L'attività dell'Organo di Revisione Legale dei Conti deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dello stesso Organo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

**Art. 17 - Patrimonio, esercizio sociale e Rendiconto o Bilancio**

Il patrimonio dell'Associazione è destinato allo svolgimento delle attività di cui al presente Statuto ed alle spese di organizzazione e gestione dell'Associazione. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività fra i soci. Se conseguiti, utili e avanzi di gestione devono rafforzare la struttura patrimoniale dell'Associazione per meglio perseguire, e con durevolezza nel tempo, gli scopi associativi.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative e beni con esse acquistati;
- beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni o donazioni conferiti dai soci o da terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- proventi derivanti dalla cessione di beni e/o servizi ai soci o a terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- altre entrate compatibili con i principi e le finalità dell'Associazione.

L'Associazione potrà reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei suoi fini sia in Italia che all'estero, presso privati o istituzioni ed enti pubblici. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio sociale ha durata dall'1 gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.

Il Rendiconto viene presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci per essere approvato in sede di Assemblea ordinaria.

Il Rendiconto deve rappresentare la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività istituzionale da quella commerciale, e contenere una sintetica descrizione del patrimonio dell'Associazione. Una volta approvato, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea e/o pubblicato sul sito web della stessa.

In caso di superamento dei limiti imposti dalla Legge, il Consiglio Direttivo provvederà a redigere un Bilancio formato da Stato patrimoniale e dal Rendiconto ed a predisporre il bilancio sociale.

**Art. 18 - Durata e scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea dei soci, che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. In nessun caso, possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

**Art. 19 - Fonti normative**

Il funzionamento dell'Associazione è disciplinato, oltre che dal presente Statuto e dai regolamenti interni, dalla legislazione vigente in materia e dalle norme del codice civile relative alle associazioni.